

STATUTO DEL PARTITO DEMOCRATICO DELLA CALABRIA
31 maggio 2025

Capo I
Principi Generali

Articolo 1
(Manifesto politico)

1. Il Partito democratico della Calabria ha natura federale ed è fondato sull'autonomia politica e programmatica dei suoi diversi livelli organizzativi, a garanzia della specificità della Regione, della cultura del popolo calabrese e del principio unitario, fondamento della Costituzione della Repubblica.
2. Il Partito democratico della Calabria riconosce come elementi fondanti per la propria azione politica i valori ed i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica ed in particolare, nella sua articolazione federale, riconosce e promuove il principio della sussidiarietà, di cui all'art.118 della Costituzione e di equiordinazione tra lo Stato, le Regioni e le altre Autonomie locali, di cui all'art. 114 della Costituzione.
3. Il Partito democratico della Calabria si riconosce nei principi dello Statuto della Regione Calabria e in particolare nel Titolo I recante i principi fondamentali e nel Titolo II recante norme sulla partecipazione popolare.
4. Il Partito democratico della Calabria ispira la propria azione politica agli ideali democratici legati alle culture socialista, ambientalista, liberaldemocratica e cattolico-democratica che hanno solide radici tra la gente di Calabria.
5. Il Partito democratico della Calabria promuove la crescita di una società responsabile e consapevole, fondata sulla valorizzazione della persona umana, alimentata da un fecondo confronto tra le comunità ed i corpi intermedi. Il Partito democratico della Calabria rifiuta fermamente ogni tipo di discriminazione ed è accanto a quanti, individui e movimenti, operano per l'affermazione dell'uguaglianza e per la tutela dei più deboli.
6. Il Partito democratico della Calabria afferma il principio di legalità come condizione prioritaria della vita civile, economica e politica, promuovendo un sano ed equilibrato sviluppo della Regione. Ripudia la 'ndrangheta ed ogni altra forma di criminalità anche organizzata e persegue l'obiettivo della massima trasparenza dell'azione pubblica così da rendere dignitosa e sicura la vita di tutti i cittadini.
7. Il Partito democratico della Calabria riconosce come aspetti fondanti della sua azione il lavoro e la solidarietà e individua, tra le priorità, un forte impegno a creare le condizioni per garantire la sicurezza dei lavoratori ed il giusto e necessario sostegno ai cittadini che fanno impresa.
8. Il Partito democratico della Calabria è impegnato a promuovere azioni permanenti ed efficaci di valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, quali obiettivi irrinunciabili della propria azione politica fondata su una solida coscienza ecologica diretta a preservare le risorse naturali e difendere l'equilibrio del territorio calabrese.

9. Il Partito democratico della Calabria assume le primarie come elemento costitutivo della propria rappresentanza e della propria proposta politica. A tal fine promuove la partecipazione attiva di tutte le proprie elettrici ed i propri elettori ed affida loro le decisioni che riguardano l'indirizzo politico e la scelta delle candidature per le più importanti cariche istituzionali, affinché le stesse traggano legittimazione e vitalità dal rapporto diretto con i cittadini elettori e ciò anche nell'intento di perseguire il principio di separazione tra ruoli istituzionali e principali cariche di partito. Il Partito democratico della Calabria promuove la circolazione delle idee e delle opinioni, l'elaborazione comune degli indirizzi politico-programmatici, la formazione di sintesi condivise, la crescita di competenze e capacità di direzione politica, anche attraverso momenti di studio e di formazione.
10. Il Partito democratico della Calabria si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione delle donne alla attività politica, assicurando e sostenendo, anche finanziariamente e a tutti i livelli, la presenza paritaria di genere nelle assemblee e negli organi collegiali del Partito, e a favorire la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive. Il Partito democratico della Calabria persegue l'obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali e di Partito.
11. Il Partito democratico della Calabria ritiene che i giovani siano una risorsa fondamentale della vita del Partito sulla quale costruire una grande forza politica radicata sul territorio ed in grado di rappresentare gli interessi più ampi in cui si articola la società italiana; conseguentemente favorisce la partecipazione giovanile ed una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale della Calabria.
12. Il Partito democratico della Calabria considera il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche come una risorsa essenziale della sua vita democratica, riconoscendo loro pari dignità. Inoltre riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, l'orientamento sessuale, l'origine etnica. Il Partito democratico della Calabria promuove, in coerenza con il Codice Etico e con le norme statutarie nazionali, la trasparenza, la contendibilità e il ricambio delle cariche politiche ed istituzionali e si impegna a garantire la rappresentatività dei territori. Il Partito democratico ritiene che ogni decisione formale debba essere assunta attraverso il voto personale e diretto.
13. Il Partito democratico della Calabria si propone come forza di governo per la Regione e per gli enti locali e predispone un proprio programma, impegnandosi a realizzarlo, nel riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni. Il Partito rispetta e valorizza le specificità locali e si impegna a svolgere un efficace ruolo di collegamento tra centro e periferia. Conseguentemente articola la sua struttura in maniera idonea e funzionale.

Articolo 2

(Soggetti fondamentali della democrazia interna del Partito democratico della Calabria)

1. Il Partito Democratico della Calabria è aperto a gradi diversificati e a molteplici forme di partecipazione. Ai fini del presente Statuto, vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: gli iscritti e gli elettori.
2. Per «iscritte/iscritti» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti in Calabria ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, il presente Statuto, il Codice etico, e accettando di essere registrate nell'Anagrafe degli iscritti e delle iscritte oltre che nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

3. Per «elettrici/elettori» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti in Calabria, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al Partito Democratico, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
4. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico della Calabria hanno diritto di:
 - a. partecipare alla scelta dell'indirizzo politico del partito mediante l'elezione diretta del Segretario e dell'Assemblea nazionale;
 - b. partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle principali cariche istituzionali;
 - c. avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
 - d. prendere parte a Forum tematici;
 - e. votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle altre forme di consultazione;
 - f. avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;
 - g. prendere parte alle assemblee dei circoli;
 - h. ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto, quanto a diritti e doveri loro attribuiti.
5. Le iscritte e gli iscritti al Partito Democratico della Calabria hanno inoltre il diritto di:
 1. partecipare all'elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee al livello regionale e ai livelli territoriali inferiori;
 2. essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito Democratico a qualsiasi carica istituzionale elettiva;
 3. votare nei referendum riservati agli iscritti;
 4. partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione;
 5. avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
 6. essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito;
 7. avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli e sottoscrivere le proposte di candidatura per l'elezione diretta da parte di tutti gli elettori;
 8. candidarsi e sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
 9. ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto e del Codice Etico.
6. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico della Calabria hanno il dovere di:
 - a. favorire l'ampliamento dei consensi verso il Partito negli ambienti sociali in cui sono inseriti;
 - b. sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli;
 - c. aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle Assemblee elettive di cui facciano parte;
 - d. essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione nell'Albo.
7. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico della Calabria hanno inoltre il dovere di:
 - a. partecipare attivamente alla vita democratica del Partito;
 - b. contribuire al finanziamento del Partito versando con regolarità la quota annuale di iscrizione;
 - c. favorire l'ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti a tutti gli elettori;
 - d. rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste.

8. L'iscrizione al partito e la registrazione nell'Albo delle elettrici e degli elettori possono avvenire anche per via telematica, sono individuali e sono perfezionabili a partire dal compimento del sedicesimo anno di età. Sono esclusi dalla registrazione nell'anagrafe delle iscritte e degli iscritti e nell'Albo delle elettrici e degli elettori le persone appartenenti ad altri movimenti politici o iscritte ad altri partiti politici o aderenti, all'interno delle Assemblee elettive, a gruppi diversi da quello del Partito Democratico.
9. Le persone fisiche registrate nell'Anagrafe degli iscritti e nell'Albo degli elettori che, in occasione di elezioni amministrative, al termine delle procedure per la selezione delle candidature, si siano candidate in liste alternative al PD, o comunque non autorizzate dal PD, vengono escluse e non sono più registrabili, per l'anno in corso e per quello successivo, nell'Anagrafe degli iscritti e nell'Albo degli elettori e delle elettrici del PD.

Capo II

Organi Regionali Composizione, modalità di elezioni, funzioni degli organi regionali

Articolo 3 (Organi regionali)

1. Sono organi del Partito Democratico della Calabria:
 - Il Segretario regionale;
 - l'Assemblea regionale;
 - il Presidente dell'Assemblea regionale;
 - La Direzione regionale;
 - l'Esecutivo regionale;
 - il Tesoriere;
 - la Commissione regionale di Garanzia.
2. Il Partito Democratico assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini negli organismi di Garanzia e nei suoi organismi esecutivi, con sistemi di voto su liste alternate per genere, pena la loro invalidazione da parte delle Commissioni di Garanzia competenti. Garantisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l'obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali e interne.

Articolo 4 (Segretario regionale)

1. Il Segretario regionale rappresenta il Partito ed esprime l'indirizzo politico definito dalla piattaforma approvata dall'Assemblea al momento dell'elezione.
2. Il Segretario regionale in carica non può essere rieletto qualora abbia espletato due mandati pieni.
3. Se il Segretario regionale cessa dalla carica prima del termine del mandato, l'Assemblea regionale può eleggere un nuovo Segretario, per la parte restante del mandato, ovvero può procedere al suo scioglimento anticipato. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'Assemblea, il nuovo Segretario deve essere eletto, per la parte restante del mandato, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Presidente convoca l'Assemblea per una data non successiva ai 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni e indice l'elezione non oltre i tre mesi successivi alla data delle dimissioni. Nel caso in

cui nessuna candidatura ottenga la maggioranza assoluta si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l'Assemblea.

4. L'Assemblea regionale, su mozione motivata proposta da almeno un terzo dei componenti ed approvata dalla maggioranza assoluta, può sfiduciare il Segretario. In tal caso si procede a nuove elezioni per l'Assemblea ed il Segretario.

Articolo 5 (Assemblea regionale)

1. L'Assemblea Regionale è composta da 160 componenti eletti nelle cinque province, in ragione dei voti conseguiti, secondo il metodo proporzionale. Il Segretario regionale fa parte di diritto dell'Assemblea regionale.

Sono, altresì, membri:

- Il Presidente della Regione, se aderente al partito ovvero il Capogruppo;
- I Segretari provinciali;
- I Consiglieri e gli Assessori regionali;
- I Presidenti delle Province e il Sindaco della Città Metropolitana, se aderenti al Partito, ovvero i Capigruppo;
- I Sindaci dei Comuni capoluogo, se aderenti al Partito, ovvero i Capigruppo;
- I Vicesegretari regionali;
- Il Tesoriere regionale;
- La portavoce regionale della Conferenza delle Donne Democratiche;
- Il Segretario Regionale dei Giovani Democratici;
- I Parlamentari eletti in Calabria;
- Gli ex Parlamentari aderenti al PD;
- Gli ex Consiglieri regionali aderenti al PD;
- I componenti della Commissione regionale per il Congresso.

2. Per eventuali voti di fiducia o sfiducia al Segretario regionale partecipano alla votazione i 160 componenti eletti mediante liste collegate alle candidature durante il Congresso regionale e i Segretari provinciali/metropolitano in carica.
3. L'Assemblea regionale è l'organo d'indirizzo e controllo dell'attività politica ed ha competenza in materia di organizzazione e di funzionamento di tutti gli organi regionali. Definisce gli ambiti essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte dei livelli intraregionali. Approva la relazione del Segretario e si esprime su questioni di particolare rilevanza.
4. L'Assemblea si avvale, per esprimere l'indirizzo politico, del voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, sia attraverso sedute plenarie, sia attraverso commissioni. Il voto può essere espresso in caso di necessità ed urgenza anche per via telematica.
5. Il funzionamento dell'Assemblea è regolato da apposito regolamento approvato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. L'Assemblea regionale elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente. Qualora nessun candidato abbia raggiunto un numero di voti pari alla maggioranza dei componenti dell'Assemblea, si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti. In caso di oggettive difficoltà ostative alla riunione in presenza è ammesso il voto per via telematica, ferme restando le previste regole e garanzie di informazione,

partecipazione ed espressione della volontà di ogni componente dell'organismo, nonché la garanzia della segretezza del voto, disciplinate da apposito regolamento attuativo.

7. Il Presidente nomina un Ufficio di presidenza sulla base dei risultati dell'elezione dell'Assemblea. L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, dal suo Presidente ogni 4 mesi, in presenza o in modalità telematica. Almeno una volta all'anno il Segretario è chiamato a relazionare sullo stato di attuazione del progetto politico. In via straordinaria deve essere convocata dal Presidente ove lo richiedano il Segretario o un quinto dei componenti dell'Assemblea entro venti giorni dalla richiesta.
8. L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, del Segretario o di un quinto dei suoi componenti può istituire commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l'organizzazione della vita interna del Partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico.
9. L'Ufficio di presidenza può invitare rappresentanti istituzionali del territorio o soggetti di riconosciuta esperienza professionale o accademica o di comprovata esperienza a partecipare alla discussione nell'Assemblea, nelle commissioni, nei forum.

Articolo 6

(Durata dei mandati del Segretario e dell'Assemblea regionale)

1. Il Segretario regionale del Partito ed i componenti della Assemblea regionale durano in carica quattro anni.
2. Sei mesi prima della scadenza del mandato, il Presidente dell'Assemblea regionale indice l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale.

Articolo 7

(Direzione regionale)

1. La Direzione regionale è organo di attuazione dei deliberati dell'Assemblea regionale ed è organo d'indirizzo politico. Esso, ai sensi del proprio Regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge funzioni di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario regionale e ai membri dell'Esecutivo.
2. La Direzione regionale è composta, oltre che dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea, da 50 membri eletti con voto segreto e metodo proporzionale dall'Assemblea regionale, nella sua prima riunione. In caso di oggettive difficoltà ostative alla riunione in presenza è ammesso il voto per via telematica, ferme restando le previste regole e garanzie di informazione, partecipazione ed espressione della volontà di ogni componente dell'organismo, nonché la garanzia di segretezza del voto, disciplinate da apposito regolamento attuativo. Possono essere chiamati a farne parte ulteriori componenti secondo le modalità di cui all'art.11 comma 3 dello Statuto nazionale.
Fanno, altresì, parte della Direzione regionale: i Vicesegretari regionali; il Tesoriere regionale, i Segretari provinciali, i Consiglieri regionali; i Parlamentari eletti in Calabria; i membri di governo aderenti al PD in Calabria; il Presidente della Regione Calabria, se aderente al PD; gli Assessori regionali se aderenti al PD; i Presidenti delle Province e il Sindaco metropolitano se aderenti al PD; i Sindaci delle città capoluogo se aderenti al PD; la portavoce regionale della Conferenza delle Donne Democratiche; il segretario regionale dei giovani democratici; gli ex Parlamentari aderenti al PD; gli ex Consiglieri regionali aderenti al PD.

3. La Direzione regionale può dar vita ad una articolazione di organi interni per organizzare la propria attività.
4. La Direzione regionale è presieduta dal Segretario regionale, che la convoca, in presenza o in modalità telematica, almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.

Articolo 8 (Vicesegretari regionali)

1. Il Segretario regionale può proporre all'Assemblea regionale l'elezione di uno o più Vicesegretari.
2. I Vicesegretari svolgono funzioni delegate dal Segretario.

Articolo 9 (Esecutivo regionale)

1. L'Esecutivo regionale è l'organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.
2. L'Esecutivo regionale è composto da un minimo di 12 a un massimo di 20 componenti, oltre al suo coordinatore, nominati dal Segretario, tenendo conto della pari rappresentanza dei generi nonché delle opzioni politiche. Il Segretario Regionale ne dà comunicazione alla Direzione regionale nella sua prima seduta. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti dell'Esecutivo, dandone motivata comunicazione alla Direzione.
3. L'Esecutivo è convocato dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.

Articolo 10 (Commissione regionale di Garanzia)

1. La Commissione regionale di garanzia ha funzioni di vigilanza sulle regole del Partito, sull'applicazione dello Statuto e delle norme regolamentari.
2. Sono legittimati a presentare ricorsi e istanze alla Commissione regionale, che svolge anche le funzioni di organo disciplinare, tutti gli iscritti e gli elettori secondo le modalità previste dal Regolamento nazionale delle Commissioni di Garanzia.
3. La Commissione è composta da 5 membri eletti dall'Assemblea tra gli iscritti di comprovata e riconosciuta competenza ed indipendenza, rispettando il principio della parità di genere. I componenti della Commissione regionale di Garanzia partecipano, con solo diritto di parola, alle riunioni dell'Assemblea e della Direzione regionale.

Articolo 11 (Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale)

1. L'elezione del Segretario Regionale e dei componenti dell'Assemblea è disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti nel rispetto del Regolamento Quadro di cui all'art. 21, comma 10, dello Statuto nazionale del PD.

2. L'Assemblea regionale è eletta dagli iscritti, a scrutinio segreto, sulla base di liste collegate alle candidature a Segretario regionale. In deroga al principio generale di elezione da parte dei soli iscritti, può essere eletta da parte degli elettori del PD.
3. Nel caso di elezione da parte degli iscritti, l'Assemblea regionale è eletta dalle assemblee degli iscritti di circolo sulla base di collegi provinciali. Le modalità di svolgimento del procedimento elettorale sono stabilite dall'apposito regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale, in modo da garantirne la segretezza del voto e la regolarità dello scrutinio.
4. Nel caso di elezione con il metodo delle primarie, il procedimento si articola in due fasi:
 - a) la prima fase si conclude con la Convenzione regionale, nell'ambito della quale le candidature e le relative piattaforme programmatiche sono sottoposte ad una consultazione preventiva degli iscritti;
 - b) sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il maggior numero di consensi tra gli iscritti, sempre che questi superino il 15% dei voti validamente espressi;
 - c) il Segretario e l'Assemblea sono eletti dagli elettori, con voto personale, diretto e segreto.
5. Le candidature a Segretario regionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componente dell'Assemblea sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. L'elettorato passivo è riservato: a) agli iscritti presenti nell'anagrafe certificata dell'anno precedente che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura; b) ai nuovi iscritti entro 10 giorni da quello stabilito per la presentazione delle candidature a Segretario regionale.

L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell'Albo degli elettori o che facciano richiesta d'iscrizione all'Albo al momento del voto, così come previsto dal precedente art. 2.
6. I Regolamenti per l'elezione degli organi dirigenti provinciali e locali sono approvati dalla Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Deve essere in ogni caso tutelata la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, ed essere garantita la regolarità del voto e dello scrutinio.
7. Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l'Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, il Presidente dell'Assemblea regionale lo proclama eletto in apertura della prima seduta dell'Assemblea stessa; in caso contrario il Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

CAPO III

Livelli territoriali e locali

Articolo 12

(Livelli territoriali)

1. Il Partito democratico della Calabria è organizzato su tre livelli territoriali: provinciale/metropolitano, comunale e di circolo. La Direzione regionale può, sentita la

Direzione provinciale/metropolitana, individuare un'articolazione organizzativa comprensoriale, comprendente territori della stessa provincia.

2. Sono organi provinciali/metropolitani:
 - a) Il Segretario provinciale/metropolitano;
 - b) L'Assemblea provinciale/metropolitana, la cui composizione verrà determinata dalla direzione regionale, tenuto conto della peculiarità dei territori;
 - c) La Direzione provinciale/metropolitana, composta da un numero di membri non superiore al 25% dei componenti l'Assemblea provinciale/metropolitana;
 - d) L'Esecutivo provinciale/metropolitano;
 - e) Il Presidente dell'Assemblea provinciale/metropolitano;
 - f) il Tesoriere provinciale/metropolitano;
 - g) La Commissione provinciale/metropolitana di garanzia.
3. Sono organi comunali:
 - a) Il Segretario;
 - b) Il Coordinamento;
 - c) L'Esecutivo;
 - d) Il Tesoriere.
4. Sono organi del circolo:
 - a) Il Segretario;
 - b) L'Assemblea;
 - c) Il Coordinamento.
5. La composizione degli organi collegiali deve osservare la parità di genere; qualora gli stessi organi siano monocratici, occorre rispettare inderogabilmente il principio dell'alternanza di genere tra le cariche.

Articolo 13 (Assemblea provinciale/metropolitana)

1. L'Assemblea provinciale/metropolitana ha funzione d'indirizzo generale della politica del Partito sul territorio di competenza nell'ambito dell'autonomia definita dall'Assemblea regionale secondo l'art. 20 del presente Statuto.
2. L'Assemblea provinciale/metropolitana è eletta dagli iscritti, con voto personale, diretto e segreto, sulla base di liste collegate alle candidature a Segretario provinciale. Il Regolamento congressuale, redatto nel rispetto del Regolamento Quadro di cui all'art. 19, comma 2, dello Statuto nazionale del PD, stabilisce le modalità di elezione.
3. Il Segretario provinciale/metropolitano ne è membro di diritto.
4. Sono, inoltre, membri:
 - I Vicesegretari;
 - Il Tesoriere;
 - Il rappresentante dell'Organizzazione dei giovani democratici;
 - La rappresentante della Conferenza delle Donne Democratiche;
 - Il Capogruppo dell'amministrazione provinciale/città metropolitana;
 - Il Presidente dell'amministrazione provinciale e il Sindaco metropolitano, se aderente al Partito;

- I Sindaci se aderenti al Partito democratico;
 - I Parlamentari;
 - I Consiglieri regionali
 - I componenti della Commissione Provinciale per il Congresso.
5. Per eventuali voti di fiducia o sfiducia al Segretario provinciale partecipano alla votazione solo i membri elettivi.
6. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il suo Presidente.

Articolo 14 (Segretario provinciale/metropolitano)

1. Il Segretario provinciale/metropolitano rappresenta il Partito democratico sul territorio e indica la linea politica secondo i principi di autonomia sanciti dall'art. 20 del presente Statuto.
2. Il Segretario è eletto dagli iscritti, con voto personale, diretto e segreto unitamente all'Assemblea provinciale/metropolitano sulla base di liste collegate al candidato segretario.
3. L'elezione del Segretario provinciale/metropolitano e dell'Assemblea provinciale/metropolitana è disciplinata da un Regolamento approvato dall'Assemblea regionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, redatto nel rispetto del Regolamento Quadro di cui all'art. 19, comma 2, dello Statuto nazionale del PD.
4. Il Segretario e l'Assemblea sono eletti con un turno unico dagli iscritti con voto personale, diretto e segreto.
5. Le candidature a Segretario provinciale/metropolitano vengono presentate in collegamento con liste di candidati bloccate e concorrenti a componente dell'Assemblea, sulla base di piattaforme politiche-programmatiche. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria.
6. L'elettorato attivo e passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione al momento dell'indizione dell'elezione e presenti nell'Anagrafe degli iscritti alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni.
7. Per l'elezione dell'Assemblea provinciale/metropolitana deve essere in ogni caso garantita la pari rappresentanza di genere, la segretezza e la regolarità del voto e dello scrutinio.
8. Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l'Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, l'Assemblea provinciale/metropolitana lo proclama eletto in apertura della prima seduta; in caso contrario viene indetto in quella seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea. E' proclamato eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.
9. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del mandato, l'Assemblea può eleggere un nuovo Segretario, ovvero può procedere al suo scioglimento. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'Assemblea, il nuovo Segretario deve essere eletto con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Presidente convoca l'Assemblea per una data non successiva ai 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni e indice l'elezione non

oltre i tre mesi successivi alla data delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga la predetta maggioranza si procede allo scioglimento dell'Assemblea.

10. L'Assemblea, su mozione motivata proposta da almeno un terzo dei componenti ed approvata dalla maggioranza assoluta, può sfiduciare il Segretario. In tal caso si procede a nuove elezioni per l'Assemblea ed il Segretario.

Articolo 15

(Direzione provinciale/metropolitana)

1. La Direzione provinciale/metropolitana è organo di esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e di indirizzo politico.
2. La Direzione provinciale è composta da un numero di componenti eletti non superiore al 25% dei membri elettivi dell'Assemblea provinciale. Possono essere chiamati a farne parte ulteriori componenti secondo le modalità di cui all'art.11 comma 3 dello Statuto nazionale.
3. Sono, inoltre, membri:
 - I Vicesegretari;
 - Il Tesoriere;
 - Il rappresentante dell'Organizzazione dei giovani democratici;
 - La rappresentante della Conferenza delle Donne Democratiche;
 - Il Capogruppo dell'amministrazione provinciale/città metropolitana;
 - Il Presidente dell'amministrazione provinciale e il Sindaco metropolitano, se aderente al Partito;
 - I Sindaci se aderenti al Partito democratico;
 - I Parlamentari;
 - I Consiglieri regionali.
4. I membri della Direzione sono eletti con metodo proporzionale dall'Assemblea.
5. La Direzione, ai sensi del proprio regolamento, approvato a maggioranza dei suoi componenti, assume proprie determinazioni attraverso mozioni e ordini del giorno.

Articolo 16

(L'Esecutivo provinciale/metropolitano)

1. L'Esecutivo provinciale/metropolitano è l'organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.
2. L'Esecutivo provinciale/metropolitano viene nominato dal Segretario, tenuto conto della pari rappresentanza dei generi nonché delle opzioni politiche. Il Segretario provinciale/metropolitano ne dà comunicazione alla Direzione nella prima seduta successiva alla nomina. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti dell'Esecutivo, dandone motivata comunicazione alla Direzione.
3. L'Esecutivo è convocato dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.

Articolo 17

(Commissione di Garanzia provinciale/metropolitana)

1. La commissione di garanzia provinciale/metropolitana è composta da 5 membri eletti, nel rispetto della parità di genere, dall'Assemblea provinciale/metropolitana tra gli iscritti aventi le medesime qualità previste per il livello regionale e nazionale. I componenti della Commissione provinciale di Garanzia partecipano, con solo diritto di parola, alle riunioni dell'Assemblea e della Direzione provinciale.

Articolo 18 (Circoli)

1. I Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del Partito. Essi si distinguono in Circoli territoriali, legati al luogo di residenza, tematici ed in Circoli di ambiente, legati alla sede di lavoro e/o di studio. Di norma in ciascun territorio comunale, in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio o di ateneo può essere costituito un solo Circolo. Eventuale diversa articolazione può essere stabilita dalla Direzione provinciale/metropolitana, d'intesa con il Segretario regionale. In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo territoriale e ad un Circolo d'ambiente, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all'elezione degli organi dirigenti, l'iscritto deve indicare presso quale dei due Circoli intende esercitare gli altri diritti ai sensi del presente Statuto. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.
2. In ogni comune e in ogni circoscrizione di comuni con più di 50.000 abitanti deve essere previsto almeno un circolo territoriale di base.
3. I Circoli hanno un'Assemblea delle iscritte e degli iscritti, un Segretario ed un coordinamento, quest'ultimo soltanto nei circoli afferenti a seggi superiori a 250 votanti. L'organizzazione e il funzionamento dei Circoli sono disciplinati da regolamenti approvati dalla relativa Assemblea territoriale nei limiti di autonomia previsti dall'Assemblea regionale.
4. Resta ferma la facoltà, prevista dallo Statuto nazionale, di iscriversi a Circoli on-line, costituiti sulla rete internet, ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio. Gli iscritti ai Circoli on-line, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all'elezione degli organi dirigenti di questi, devono comunque indicare il Circolo territoriale o di ambiente dove esercitare gli altri diritti ai sensi del presente Statuto.
5. Il Segretario e il Direttivo di Circolo sono eletti secondo le modalità previste dal Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale, come previsto dall'art. 19, comma 2, dello Statuto nazionale del PD.

Articolo 19 (Unione cittadina)

1. L'Unione Comunale è l'organo di direzione e rappresentanza politica del Partito Democratico nei comuni in cui sono costituiti due o più Circoli. Gli organi di rappresentanza e di direzione dell'Unione hanno il compito di raccordare l'attività dei circoli e di promuovere sintesi politica sia per quanto attiene l'indirizzo politico, sia per quanto attiene le scelte dei propri rappresentanti istituzionali.
2. Il Segretario cittadino ha funzione di coordinamento tra i segretari dei circoli che insistono sul territorio comunale ed è eletto a scrutinio segreto dagli iscritti dei circoli del comune.
3. Il Coordinamento è eletto con un turno unico dagli iscritti con voto personale, diretto e segreto.

4. Le candidature a Segretario cittadino vengono presentate in collegamento con liste di candidati bloccate e concorrenti a componente del Coordinamento, sulla base di piattaforme politiche-programmatiche e nel rispetto della parità di genere.
5. L'Esecutivo cittadino è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea degli iscritti del comune ed è eletto da ciascun circolo in base al numero degli iscritti e nel rispetto della parità di genere.
6. Il Segretario cittadino e l'Esecutivo svolgono attività politica attraverso un rapporto sinergico tra i circoli e le rappresentanze istituzionali. Gli stessi organi possono proporre alla Direzione provinciale/metropolitana una diversa articolazione territoriale cittadina, ivi compresa la costituzione di nuovi circoli o il loro eventuale accorpamento.

Articolo 20 (Autonomia degli organi territoriali e locali)

1. Gli organi territoriali e locali hanno autonomia politica ed organizzativa relativa alle funzioni assegnate loro dal presente Statuto, comprese le alleanze elettorali a livello provinciale e comunale. Nel caso vengano assunte decisioni che comportino un'alleanza politica con partiti non coalizzati con il Partito Democratico in ambito nazionale, l'organo territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il Segretario nazionale e se si tratta di organo sub regionale anche il Segretario regionale. In caso di rilievi o di richiesta di riesame della decisione, gli organi che l'hanno adottata sono tenuti a rispondere tempestivamente motivandola in modo esaustivo.
2. Gli organi regionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli territoriali e locali qualora la loro attività possa arrecare pregiudizio ai valori fondamentali del Partito definiti dal Manifesto e dal Codice etico, approvati dall'Assemblea Nazionale.

Articolo 21 (Poteri sostitutivi)

1. Per assicurare e garantire il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità e urgenza, di gravi e ripetute violazioni statutarie o regolamentari ovvero nei casi di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente, il Segretario regionale può intervenire nei confronti dei Circoli, sentito il Segretario della federazione territorialmente competente e sentito il parere della Commissione regionale di garanzia, adottando i provvedimenti di sospensione o revoca. Tali provvedimenti possono riguardare sia organismi assembleari sia organi esecutivi, e possono includere l'eventuale nomina di un organo commissariale determinandone le prerogative. La sospensione, la revoca e il commissariamento devono essere ratificati, a pena di nullità, dalla Direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento. Entro un anno dall'adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, oppure dovrà essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell'organo, in caso di revoca.
2. I provvedimenti di scioglimento e chiusura dei Circoli possono essere assunti anche per grave dissesto finanziario.

3. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura prevista al comma 1 può essere nominato, nel rispetto del pluralismo, un organo commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi.

CAPO IV

Primarie per la scelta dei candidati per le cariche istituzionali

Articolo 22 (Elezioni primarie)

1. Il Partito Democratico della Calabria assume le primarie come elemento costitutivo della propria rappresentanza e della propria proposta politica affinché le stesse traggano legittimazione e vitalità dal rapporto diretto con i cittadini elettori.
2. Alle elezioni primarie possono partecipare gli elettori già registrati nell'albo nonché quelli che lo richiedano al momento del voto, qualificati dall'articolo 4, comma 3, dello Statuto nazionale.
3. La Direzione regionale approva, con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti, un Regolamento per lo svolgimento delle primarie per la selezione dei candidati alle assemblee elettive di tutti i livelli di governo su cui è competente, nel rispetto dello Statuto Nazionale, fatti salvi i casi in cui i sistemi elettorali in vigore prevedano modalità di selezione delle candidature. Tale Regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di voto, le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
4. Nel rispetto dello Statuto nazionale, il Partito Democratico della Calabria seleziona con il metodo delle primarie i propri candidati alla carica di Sindaco e di Presidente di Regione.
5. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la candidatura a Sindaco e Presidente di Regione con il sostegno di almeno il trentacinque per cento dei componenti del Coordinamento/Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da almeno il trenta per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
6. Qualora non si svolgano primarie di coalizione, si procede con le primarie di partito, a meno che la decisione di utilizzare un diverso metodo, concordato con la coalizione, per la scelta del candidato comune non sia approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti del Coordinamento/Assemblea del livello territoriale corrispondente.
7. Nel caso di primarie di partito, la candidatura a Sindaco e Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti del Coordinamento/Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
8. Nel caso di primarie di partito, qualora il Sindaco e il Presidente di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno da almeno il 50% (cinquanta) dei componenti del Coordinamento/Assemblea del livello territoriale corrispondente ovvero del 35% (trentacinque) degli iscritti.

9. Le primarie, di coalizione o di partito, per la scelta dei candidati a Sindaco e Presidente di Regione, si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.
10. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione o di partito nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, di cui al comma 3, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione. Tale candidatura diventa automaticamente quella del PD alle elezioni.

CAPO V

Principi generali per le candidature e gli incarichi

Articolo 23 (Codice etico)

1. Non possono aderire al Partito Democratico come elettori o come iscritti, non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice etico.

Articolo 24 (Codice di autoregolamentazione)

1. Tutti i candidati nelle liste del Partito Democratico ad ogni livello, devono dichiarare di essere candidabili secondo le condizioni previste dal “Codice di autoregolamentazione delle candidature”, approvato dalla Commissione parlamentare Antimafia.
2. Avverso all’esclusione decisa per le ragioni di cui al primo periodo, il candidato escluso può proporre ricorso alla Commissione di Garanzia competente che provvede a esprimersi con tempestività. Gli organismi deputati alla composizione delle liste si impegnano a pubblicizzare anche online le proposte di candidature prima della presentazione formale delle liste, per consentire la massima informazione e la possibilità di segnalare comportamenti non compatibili coi principi e i valori del Partito Democratico.

Articolo 25 (Incandidabilità e incompatibilità)

1. Nessuno può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito democratico.
2. Oltre ai casi di incandidabilità e incompatibilità previsti dal comma 2 dell’Art. 28 dello Statuto nazionale, non è ricandidabile da parte del Partito democratico per la carica di Consigliere regionale e provinciale/metropolitano chi ha ricoperto detta carica per tre mandati pieni e consecutivi.
3. Gli iscritti al Partito Democratico non possono ricoprire una carica monocratica di governo o far parte di un organo esecutivo collegiale per più di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente.
4. Gli iscritti al Partito Democratico non possono far parte contemporaneamente di più di un’assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il settantacinque per cento delle indennità ricevute per le cariche collegate all’incarico istituzionale principale deve essere versate alla Tesoreria del Partito al livello territoriale corrispondente all’incarico principale, salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto.

5. La carica di Consigliere regionale o provinciale e quella di consigliere di un comune con meno di quindicimila abitanti non sono incompatibili. In caso di cumulo, il settantacinque per cento dell'indennità ricevuta per la carica di consigliere comunale deve essere versato alla tesoreria del partito del livello provinciale corrispondente.
6. Eventuali deroghe alla disposizione di cui ai commi precedenti devono essere deliberate dall'Assemblea dell'organo territorialmente competente per il quale la deroga viene richiesta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta motivata della Direzione del livello territoriale corrispondente all'organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta.
7. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una richiesta che evidenzia in maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtù dell'esperienza politico-istituzionale, delle competenze e della capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà dare all'attività del Partito Democratico attraverso l'esercizio della specifica carica in questione.

Articolo 26 (Doveri degli eletti)

1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
2. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria del livello territoriale corrispondente una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico, nonché dei provvedimenti disciplinari previsti dal presente Statuto.
3. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacità. Essi devono inoltre richiedere che all'intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità.
4. I gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di ogni livello istituzionale sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un Regolamento di disciplina della loro attività.

CAPO VI Democrazia diretta e formazione politica

Articolo 27 (I dipartimenti regionali)

1. La direzione regionale, su proposta del Segretario regionale o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Dipartimenti dando ad essi mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l'organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico. Qualora siano attivi forum tematici, il Dipartimento cercherà la loro collaborazione se attinente all'argomento.

Articolo 28 (Forum tematici)

1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all'iniziativa politica del Partito Democratico.
2. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I partecipanti, qualora lo accettino, vengono registrati nell'Albo degli elettori del Partito.
3. I forum tematici costituiscono uno strumento di democrazia partecipativa che integra le normali forme di democrazia rappresentativa, nei confronti delle quali deve attivarsi un rapporto sinergico di valutazione e scambio.
4. I forum, per il loro carattere aperto e teso alla ricerca della massima partecipazione, possono collaborare con altri soggetti di natura associativa e rappresentativa, qualora siano competenti nella materia di cui il forum si occupa.
5. L'Assemblea regionale, su proposta del Segretario, disciplina e istituisce i Forum tematici regionali, ne individua le materie di competenza, e ne definisce l'organizzazione, la composizione e la durata, favorendo il pluralismo e la circolazione delle idee anche mediante l'uso di strumenti informatici.
6. Il materiale audio-video ed i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed accessibili a tutti in forma gratuita e non sono oggetto di diritto d'autore.
7. I *forum* definiscono progressivamente gli obiettivi da raggiungere nella discussione e individuano un tempo massimo di attività entro il quale producono dei materiali consultabili.
8. Ogni *forum* elegge un coordinatore ed una coordinatrice fra i suoi partecipanti iscritti, che hanno il compito di stimolare la discussione e farsi portavoce dei contenuti emersi. Ciascun coordinatore e coordinatrice entra in relazione con l'organismo esecutivo di riferimento al livello territoriale, al quale il *forum* si riferisce, ed è inoltre invitato nel mentre assolve tale funzione, all'Assemblea del livello territoriale corrispondente.
9. I *forum* tematici possono assumere il carattere dell'incontro assembleare o discutere via *web*, promuovendo tuttavia almeno un incontro pubblico ogni sei mesi.
10. Sono invitati a partecipare ai *forum* gli eletti e gli amministratori locali del livello territoriale corrispondente, che possono portare il loro contributo alla discussione.
11. I materiali prodotti dai *forum* concorrono all'elaborazione politico programmatica del Partito e costituiscono strumenti di approfondimento e di riflessione per gli eletti e gli amministratori locali del livello territoriale corrispondente al *forum*.

Articolo 29 (Piattaforma digitale PD)

1. Il Partito Democratico della Calabria, in analogia con quanto previsto nello Statuto nazionale, intende promuovere la piattaforma digitale PD e gli eventuali ulteriori strumenti digitali attivati dal Partito Democratico per conseguire le finalità del presente statuto, utilizzando le potenzialità della rete digitale per incentivare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

2. I dirigenti e gli eletti sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso gli strumenti telematici e digitali del Partito.
3. La piattaforma digitale PD costituisce anche strumento essenziale di coordinamento e attivazione degli iscritti e dei circoli PD sul territorio, nonché di interazione con tutti gli elettori. Essa sviluppa le proprie funzioni attraverso il sito istituzionale e l'applicazione ufficiale del partito.
4. Gli elettori e gli iscritti, secondo il regolamento di funzionamento e nel rispetto delle leggi che regolano la gestione dei dati personali, potranno:
 - avanzare idee e contributi e segnalare temi;
 - verificare la attività del partito e degli eletti nelle istituzioni;
 - approfondire temi di particolare rilevanza grazie all'accesso costante a studi e analisi;
 - aderire alle campagne di azione e mobilitazione;
 - diffondere le attività del partito.
5. Il segretario regionale, in coerenza con il dettato dello statuto nazionale, nominerà un Coordinatore per l'attuazione sul territorio della piattaforma digitale PD e degli eventuali ulteriori strumenti digitali attivati dal Partito Democratico.

Articolo 30

(Conferenza permanente delle donne democratiche della Calabria)

1. La Conferenza permanente delle donne democratiche è composta dalle iscritte e dalle elettrici che ne condividono le finalità.
2. La Conferenza permanente è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche e di individuazione di campagne su temi specifici.
3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.
4. La Conferenza si riunisce almeno una volta ogni sei mesi per discutere degli orientamenti politici e programmatici e l'agenda politica che concorrono all'iniziativa politica del Partito e alla formazione del programma.
5. La Conferenza elegge ogni tre anni con votazione a scrutinio segreto una sua Portavoce.

Articolo 31

(Organizzazione giovanile)

1. Il Partito Democratico della Calabria riconosce l'importanza, la ricchezza e l'originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile.
2. Il Partito Democratico della Calabria riconosce un'unica Organizzazione giovanile, denominata Giovani Democratici, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti. Essa è il soggetto politico nel quale si organizzano i giovani del Partito Democratico. Ad essa è

riconosciuta autonomia organizzativa, di proposta e di iniziativa politica ed è presente ad ogni livello territoriale di organizzazione del Partito.

3. Alla organizzazione giovanile possono aderire i giovani e le giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni.
4. L'iscrizione ai Giovani Democratici è al tempo stesso iscrizione al Partito Democratico salvo esplicita diversa richiesta.
5. I tesserati al Partito Democratico in età compresa tra i 16 e i 29 anni sono anche aderenti ai Giovani Democratici salvo diversa esplicita indicazione all'atto del tesseramento.
6. I rapporti tra i Giovani Democratici e il Partito Democratico, le forme di partecipazione dei Giovani Democratici all'elaborazione politica, alle attività ed alle scelte del Partito sono regolate dalla Carta di cittadinanza, approvata dalla Direzione nazionale del Partito.
7. Il Partito democratico della Calabria garantisce spazi, strumenti e risorse finanziarie per le attività dell'organizzazione giovanile, anche attraverso la promozione all'interno delle amministrazioni locali di consulte giovanili; la stessa organizzazione può inoltre portare avanti forme di autofinanziamento e dotarsi di un proprio autonomo bilancio.
8. L'organizzazione giovanile può, a livello regionale e provinciale, sperimentare forme di adesione con progetti unitari, patti federativi e protocolli d'intesa con gruppi, movimenti e associazioni tramite un proprio regolamento.

Articolo 32 (Rete dei Volontari)

1. Il Partito Democratico della Calabria promuove, in adesione allo Statuto nazionale, la Rete dei Volontari Democratici per la tutela dei beni comuni che permettono l'esercizio dei diritti fondamentali e il libero sviluppo della persona da tutelare nell'interesse generale e in particolare delle generazioni future.
2. La rete dei Volontari Democratici si organizza nelle comunità locali di riferimento, investendo sul protagonismo attivo in tutti i territori dei circoli, degli iscritti e degli elettori interessati mediante specifiche campagne d'azione e mobilitazione.
3. Su proposta del Segretario regionale può essere attivato un coordinamento regionale e indicato un Responsabile.

Articolo 33 (Referendum interno e Petizioni)

1. È indetto un referendum interno qualora ne facciano richiesta:
 - a) il Segretario regionale;
 - b) il trenta per cento dei componenti dell'Assemblea regionale;
 - c) la Direzione regionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti;
 - d) il dieci per cento degli iscritti al Partito Democratico della Calabria in almeno tre province e/o città metropolitana.

2. La proposta di indizione del referendum deve indicare:
 - a) la specifica formulazione del quesito;
 - b) la natura consultiva, ovvero deliberativa del referendum stesso;
 - c) se la partecipazione è aperta a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti.
3. Il referendum è indetto dal Presidente dell'Assemblea regionale, previo parere favorevole di ammissibilità della Commissione regionale di garanzia, sulla base di apposito Regolamento approvato dall'Assemblea regionale entro sei mesi dal suo insediamento.
4. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all'organizzazione del Partito democratico della Calabria.
6. Il referendum può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile, e non è soggetta ad ulteriore referendum interno per almeno due anni.
7. Possono presentare una petizione su un tema riguardante la vita interna del Partito il 20% dei membri dell'Assemblea regionale, ovvero tre Assemblee territoriali, ovvero il 5% per cento degli iscritti del PD della Calabria.
8. Nell'Assemblea successiva alla presentazione della stessa, la Petizione viene messa ai voti e se approvata essa diviene vincolante per gli organismi dirigenti del Partito.

Articolo 34 (Formazione politica)

1. Il Partito Democratico della Calabria, in analogia con quanto previsto dall'art. 35 dello Statuto nazionale, intende promuovere attività culturali per la formazione della classe dirigente e la diffusione di una cultura politica attenta ai valori democratici attraverso le azioni unitarie realizzate dal Partito Democratico
2. La partecipazione alle attività di formazione politica è aperta a tutti, iscritti e non iscritti.
3. A questo scopo, il Partito democratico stabilisce rapporti di collaborazione con una molteplicità di Istituti e Centri di ricerca, Università, Fondazioni e Associazioni culturali.

Articolo 35 (Consulta degli Amministratori locali)

1. La Consulta degli amministratori è costituita dai Sindaci e da tutti gli amministratori locali del PD, ai livelli provinciale e regionale, al fine di favorire la reciproca conoscenza delle esigenze dei singoli territori e di promuovere azioni condivise per l'attuazione del programma del Partito al servizio delle comunità locali.
2. Il Presidente della Consulta viene eletto, su convocazione del Segretario del livello corrispondente, tra i membri della stessa a maggioranza assoluta, in prima convocazione, ed a maggioranza semplice in seconda convocazione.

3. L'attività della Consulta sarà disciplinata da apposito Regolamento da approvare dalle rispettive assemblee.
4. Le proposte della consulta vengono sottoposte all'approvazione delle Assemblee regionale e provinciale/metropolitana in relazione agli argomenti trattati.

CAPO VII Garanzie

Articolo 36 (Commissioni di garanzia)

1. La Commissione regionale di garanzia e, nel proprio ambito, le Commissioni territoriali:
 - a) vigilano sulla corretta interpretazione e applicazione del presente Statuto e delle disposizioni emanate sulla base dello stesso;
 - b) adottano pronunce sul rispetto di tali disposizioni da parte degli elettori, degli iscritti e degli organi del Partito e assicurano funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto;
 - c) decidono su dubbi o contrasti relativi alle attribuzioni dei diversi organi del Partito;
 - d) vigilano sul Sistema informativo per favorire la partecipazione.
2. Nel caso in cui una questione sottoposta all'esame della Commissione regionale attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all'interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un'applicazione uniforme a livello nazionale, la Commissione stessa potrà sottoporre la questione alla Commissione nazionale, secondo quanto previsto dallo Statuto nazionale.
3. I componenti delle Commissioni di garanzia, ai diversi livelli, sono scelti fra gli iscritti del Partito democratico di riconosciuta competenza ed indipendenza.
4. L'incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del Partito democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito democratico, nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto e la candidatura presentata non può essere ammessa; la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
5. I componenti delle Commissioni di garanzia sono eletti dall'Assemblea del rispettivo livello territoriale con il metodo del voto limitato. Durano in carica quattro anni ed i loro componenti non possono essere confermati.
6. Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che dura in carica quattro anni.

Articolo 37 (Tenuta degli albi e loro pubblicità)

1. Le funzioni inerenti alla custodia dell'Anagrafe degli iscritti e dell'Albo degli elettori, nonché alla vigilanza sull'uso corretto dei relativi dati sono esercitate dalle Commissioni di garanzia, regionale e territoriali.

2. L'Assemblea regionale, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, approva, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali e delle norme regolamentari di cui all'art. 50 dello Statuto nazionale, un Regolamento per la tenuta dell'Albo degli elettori e dell'Anagrafe degli iscritti.
3. Il Regolamento per la tenuta dell'Albo degli elettori e dell'Anagrafe degli iscritti disciplina la composizione, la tenuta, e le forme di pubblicità degli elenchi, le modalità di accesso ai dati contenuti nell'Albo degli elettori o nell'Anagrafe degli iscritti da parte di ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne del Partito Democratico e dei candidati a cariche istituzionali elettive.
4. Le Commissioni di garanzia, regionali e territoriali, vigilano sull'uso dei dati personali contenuti nell'Albo degli elettori e dell'Anagrafe degli iscritti, nonché sulla loro composizione al fine di prevenire e contrastare ingerenze nell'attività associativa del Partito, di garantirne l'autonomia politica ed assicurare la trasparenza delle sue attività.

CAPO VIII

Principi della gestione finanziaria

Articolo 38 (Tesoriere)

1. Il Tesoriere, ai diversi livelli, viene eletto dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Segretario che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità previsti per i dirigenti aziendali delle banche e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.
2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.
3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea regionale.
4. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito.
5. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.
6. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del Partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.

Articolo 39 (Finanziamento)

1. Gli iscritti al Partito democratico hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di iscrizione».
2. Il finanziamento del Partito Democratico della Calabria è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle risorse raccolte dalle quote di iscrizione e con le feste del partito, dalle

erogazioni liberali degli eletti con le modalità di cui al regolamento finanziario e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.

3. Il Partito Democratico della Calabria accede alle risorse derivanti dalle leggi vigenti in materia di finanziamento della politica. Le quote di adesione versate dagli iscritti ed i contributi versati dagli elettori, in occasione delle elezioni primarie per l'elezione del segretario e dell'assemblea nazionale, al netto delle spese sostenute, sono trattenute in acconto sulle spettanze dei rimborsi o, in caso, versate a saldo sempre sull'importo dei rimborsi stessi.
4. Il Partito democratico della Calabria ed i livelli territoriali ricevono le risorse previste dall'art. 40 dello Statuto nazionale.
5. Il segretario regionale ed il Tesoriere regionale sono delegati, per conto del Partito Democratico della Calabria, a sottoscrivere le intese con i livelli nazionali del partito per la gestione delle risorse delle quote di adesione.
6. La struttura organizzativa regionale e le articolazioni territoriali e locali indicate dallo Statuto hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni

Articolo 40 (Bilancio)

1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione dello stato patrimoniale e del conto economico del Partito, corredati da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della società per azioni.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione della Direzione regionale entro il successivo 31 dicembre.
3. Il bilancio consuntivo è approvato dalla Direzione regionale con la maggioranza dei voti validamente espressi, entro il 15 giugno
4. I bilanci vengono pubblicati sul sito del Partito democratico.

Articolo 41 (Regolamento finanziario)

1. Il Regolamento finanziario è approvato dalla Direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del Partito, definisce i rapporti con le strutture territoriali e locali, la ripartizione dei rimborsi regionali e il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito democratico.

Articolo 42 (Comitato di tesoreria)

1. Il Comitato di Tesoreria ai diversi livelli è formato da tre componenti. Il Tesoriere ne è membro di diritto e lo presiede. Gli altri due componenti sono eletti, su proposta del Segretario regionale, dalla Direzione regionale nella prima seduta successiva al rinnovo dei suoi componenti elettivi, tra persone che presentino i medesimi requisiti di cui al precedente art. 38 comma 1.
2. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il Tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica il rispetto della gestione contabile, le fonti di finanziamento e l'allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, tra l'altro, approva il bilancio annuale e quello preventivo redatti dal Tesoriere e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
3. I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato

Articolo 43 (Collegio sindacale)

1. L'Assemblea Regionale nomina un Collegio sindacale composto di 3 membri effettivi, indicandone il Presidente. Nomina anche 2 Sindaci supplenti. I Sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i Sindaci delle società per azioni.
2. Per quanto concerne i doveri e i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile.
3. I Sindaci restano in carica 4 anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato

Articolo 44 (Controllo contabile)

1. Il rendiconto annuale è approvato dalla Direzione regionale entro il 30 giugno.

Articolo 45 (Norme di coordinamento)

1. Il presente Statuto è formulato nel quadro dei principi fondamentali contenuti nello Statuto Nazionale, nel Codice Etico e nel Manifesto dei Valori, i cui principi prevalgono in caso di contrasto con quelle del presente statuto e dei relativi regolamenti e costituiscono criterio interpretativo per queste ultime.

Art. 46 (Regolamenti)

1. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto l'Assemblea regionale, la Direzione regionale, l'Assemblea provinciale/metropolitana, adottano i Regolamenti di competenza previsti dal presente Statuto.
2. Nella prima seduta successiva all'approvazione dello Statuto la Direzione regionale approva il Regolamento finanziario di cui all'art. 41 del presente Statuto.
3. Alla Direzione regionale è demandata l'approvazione di norme di coordinamento che disciplinino lo svolgimento dei Congressi provinciali, delle Unioni cittadine e degli organi di

Circolo, sulla base e nel rispetto del Regolamento quadro di cui all'art. 19, comma 2, dello Statuto nazionale del PD.

Articolo 47
(Revisione dello Statuto e dei Regolamenti)

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Sono sottoposte all'esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno cinquanta componenti dell'Assemblea.
3. Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti di competenza dell'Assemblea regionale possono essere sottoposte a referendum interno qualora non siano state approvate a maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Art. 48
(Norme di salvaguardia)

1. Per tutto quanto non normato e disciplinato dal presente Statuto si ritengono da applicare le previsioni contenute nello Statuto nazionale del Partito Democratico.

Art. 49
(Entrata in vigore dello Statuto)

1. Il presente Statuto entra in vigore al momento della sua approvazione ed è pubblicato sul sito del PD Calabria.